

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CE, Euratom) n. 2181/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativo a provvedimenti transitori per la riforma dello statuto del personale, in particolare per quanto riguarda retribuzioni e pensioni	1
★	Regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che adegua a decorrere dal 1° gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni	3
	Regolamento (CE) n. 2183/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	8
	Regolamento (CE) n. 2184/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003	10
	Regolamento (CE) n. 2185/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 2029/2003	12
★	Regolamento (CE) n. 2186/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo	14
★	Regolamento (CE) n. 2187/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione per quanto riguarda il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale nel caso dei trasporti su strada	15
	Regolamento (CE) n. 2188/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	16
	Regolamento (CE) n. 2189/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	18

(segue)

Regolamento (CE) n. 2190/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	20
Regolamento (CE) n. 2191/2003 della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	22
★ Direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration metile ⁽¹⁾	25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/877/CE, Euratom:

★ Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea	33
---	----

2003/878/CE:

★ Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori	34
---	----

Commissione

2003/879/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, riguardante l'aiuto a favore di NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1909]	39
--	----

2003/880/CE:

★ Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio	46
--	----

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 158 del 30.6.2000)	48
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2181/2003 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2003

relativo a provvedimenti transitori per la riforma dello statuto del personale, in particolare per quanto riguarda retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto l'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della revisione dello statuto dei funzionari della Comunità europea e del regime applicabile agli altri agenti attualmente vigenti, originariamente adottati nel 1962, è necessario introdurre alcuni provvedimenti transitori nel contesto di tale riforma: l'adeguamento delle tabelle salariali in base al metodo vigente, un nuovo prelievo speciale ed una nuova aliquota di contribuzione al regime pensionistico entreranno così in vigore al 1° gennaio 2004, a titolo di provvedimenti transitori, mentre il regolamento rivisto che modifica lo statuto entrerà in vigore il 1° maggio 2004.
- (2) Il Consiglio ha adottato alcuni orientamenti il 19 maggio 2003 e ha approvato, il 29 settembre 2003, la relazione della commissione di concertazione istituita dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.
- (3) Il nuovo prelievo speciale viene introdotto per rispecchiare i costi della politica sociale, di un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle scuole europee.
- (4) L'articolo 83, paragrafo 4, dello statuto dispone che venga fissata una nuova aliquota di contribuzione quando una valutazione attuariale del regime pensionistico dimostri l'insufficienza dei contributi versati dai funzionari a finanziare un terzo delle pensioni pagabili nell'ambito del regime stesso. Una valutazione del tipo

anzidetto ha dimostrato che i contributi attuali dei funzionari risultano insufficienti a finanziare un terzo dell'importo delle pensioni da versare.

- (5) In applicazione dell'articolo 65 dello statuto il Consiglio rivede annualmente, ed all'occorrenza adegua, la retribuzione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. In base alla proposta adottata dal Consiglio le tabelle salariali verranno adeguate in base al metodo vigente. A questo scopo il periodo di validità dell'allegato XI dello statuto, che ha cessato di essere applicabile il 30 giugno 2003, verrà prorogato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 66 bis dello statuto del personale, i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (*), a decorrere dal 1° gennaio 2004 viene applicato un provvedimento temporaneo riguardante le retribuzioni versate dalle Comunità al personale in servizio attivo, denominato "prelievo speciale".

2. L'aliquota di tale prelievo speciale, da applicare alla base definita al paragrafo 3, è del 2,5 %.

3. a) La base per il prelievo speciale è data dal salario di base per il grado e lo scatto in riferimento ai quali viene calcolata la retribuzione, una volta detratti:

— il contributo sociale e pensionistico nonché l'imposta pagabile prima del prelievo speciale da un funzionario dello stesso grado e scatto senza persone a carico a termini dell'articolo 2 dell'allegato VII, e

— un importo pari al salario di base di un funzionario di grado D 4, scatto 1.

b) Le componenti utilizzate per determinare la base per il prelievo speciale vengono espresse in euro e riportate a 100.

⁽¹⁾ Parere espresso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 5 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 27 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

4. Il prelievo speciale viene dedotto mensilmente alla fonte; le relative entrate vengono iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee alla voce entrate.

(*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264, del 2.10.2002, pag. 15).»

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota di contribuzione di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 9,25 %. L'aliquota massima dei pagamenti a norma dell'articolo 42 delle condizioni d'impiego degli altri agenti delle Comunità europee viene fissata al 18,5 %.

Articolo 3

1. All'articolo 15, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, i termini «30 giugno 2003» sono sostituiti dai termini «30 giugno 2004».

2. Per il 2003 l'adeguamento del livello delle retribuzioni previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto produce effetto, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

3. Conformemente agli elementi previsti all'allegato XI dello statuto, il valore di tale adeguamento è del 3,4 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dall'8 dicembre 2003 fino alla data di applicabilità del regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali comunità, proposto dalla Commissione il 18 novembre 2003, ma non oltre il 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2182/2003 DEL CONSIGLIO
dell'8 dicembre 2003

che adegua a decorrere dal 1° gennaio 2004 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom,) n. 2265/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio il 29 settembre 2003, l'adeguamento annuale delle retribuzioni per il 2003 sulla base del metodo attuale dovrebbe eccezionalmente applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2004. La Commissione ha pertanto preparato una proposta di regolamento che proroga l'allegato XI dello statuto fino al 30 giugno 2004.
- (2) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2003.
- (3) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2004 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2004 la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, con effetto retroattivo al 1° luglio 2004.
- (4) I nuovi coefficienti correttivi potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2004 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (5) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttivi o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004.
- (6) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° gennaio 2004:

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2002, pag. 1.

«Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 717,09	13 392,63	14 068,17	14 743,71	15 419,25	16 094,79		
A 2	11 285,38	11 930,01	12 574,64	13 219,27	13 863,90	14 508,53		
A 3/LA 3	9 346,34	9 910,20	10 474,06	11 037,92	11 601,78	12 165,64	12 729,50	13 293,36
A 4/LA 4	7 851,92	8 292,03	8 732,14	9 172,25	9 612,36	10 052,47	10 492,58	10 932,69
A 5/LA 5	6 473,51	6 857,02	7 240,53	7 624,04	8 007,55	8 391,06	8 774,57	9 158,08
A 6/LA 6	5 594,32	5 899,56	6 204,80	6 510,04	6 815,28	7 120,52	7 425,76	7 731,00
A 7/LA 7	4 815,59	5 055,21	5 294,83	5 534,45	5 774,07	6 013,69		
A 8/LA 8	4 258,95	4 430,71						
B 1	5 594,32	5 899,56	6 204,80	6 510,04	6 815,28	7 120,52	7 425,76	7 731,00
B 2	4 847,05	5 074,29	5 301,53	5 528,77	5 756,01	5 983,25	6 210,49	6 437,73
B 3	4 065,67	4 254,62	4 443,57	4 632,52	4 821,47	5 010,42	5 199,37	5 388,32
B 4	3 516,44	3 680,31	3 844,18	4 008,05	4 171,92	4 335,79	4 499,66	4 663,53
B 5	3 143,24	3 275,85	3 408,46	3 541,07				
C 1	3 586,63	3 731,26	3 875,89	4 020,52	4 165,15	4 309,78	4 454,41	4 599,04
C 2	3 119,61	3 252,15	3 384,69	3 517,23	3 649,77	3 782,31	3 914,85	4 047,39
C 3	2 910,01	3 023,56	3 137,11	3 250,66	3 364,21	3 477,76	3 591,31	3 704,86
C 4	2 629,42	2 735,93	2 842,44	2 948,95	3 055,46	3 161,97	3 268,48	3 374,99
C 5	2 424,48	2 523,83	2 623,18	2 722,53				
D 1	2 740,03	2 859,83	2 979,63	3 099,43	3 219,23	3 339,03	3 458,83	3 578,63
D 2	2 498,38	2 604,79	2 711,20	2 817,61	2 924,02	3 030,43	3 136,84	3 243,25
D 3	2 325,33	2 424,85	2 524,37	2 623,89	2 723,41	2 822,93	2 922,45	3 021,97
D 4	2 192,47	2 282,38	2 372,29	2 462,20»				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 186,14 EUR è sostituito dall'importo di 192,47 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 239,71 EUR è sostituito dall'importo di 247,86 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 428,22 EUR è sostituito dall'importo di 442,78 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 214,22 EUR è sostituito dall'importo di 221,50 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1° gennaio 2004, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

«Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 970,70	6 710,28	7 449,86	8 189,44
	II	4 333,44	4 755,70	5 177,96	5 600,22
	III	3 641,57	3 803,78	3 965,99	4 128,20
B	IV	3 498,21	3 840,67	4 183,13	4 525,59
	V	2 747,79	2 928,92	3 110,05	3 291,18
C	VI	2 613,34	2 767,19	2 921,04	3 074,89
	VII	2 339,03	2 418,62	2 498,21	2 577,80
D	VIII	2 114,12	2 238,63	2 363,14	2 487,65
	IX	2 035,98	2 064,34	2 092,70	2 121,06»

Articolo 3

Con effetto al 1° gennaio 2004, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 115,51 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 177,10 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° gennaio 2004 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° gennaio 2004, la data «1° luglio 2002» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2003».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2003 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

— senza oggetto.

2. Con effetto al 1° gennaio 2004 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	135,7
Germania	101,7
tranne: Bonn	95,7
Karlsruhe	95,0
Monaco	107,3
Grecia	91,4
Spagna	98,5
Francia	119,1
Irlanda	123,3
Italia	106,9
tranne: Varese	98,2
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	115,1
Austria	107,0
Portogallo	90,6
Finlandia	120,6
Svezia	116,7
Regno Unito	139,6
tranne: Culham	111,5

3. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi ⁽¹⁾ restano applicabili.

4. Questi coefficienti correttivi potrebbero essere modificati prima del 31 dicembre 2004, con regolamento del Consiglio che fissi nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 2004. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2004, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebitato versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2004.

Articolo 7

Con effetto al 1° gennaio 2004, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	«Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
EUR per giorno di calendario				
A 1-A 3 e LA 3	75,09	35,38	51,54	29,61
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	72,86	32,99	49,45	25,81
Altri gradi	66,10	30,78	42,55	21,28»

Articolo 8

Con effetto al 1° gennaio 2004 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽²⁾, sono fissate a 334,82, 505,36, 552,55, e 753,31 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1° gennaio 2004, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽³⁾, si applica il coefficiente 4,833264.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,4
	204	60,8
	212	114,0
	624	160,7
	999	100,2
0707 00 05	052	129,4
	628	141,6
	999	135,5
0709 90 70	052	106,2
	204	95,8
	999	101,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0
	204	40,9
	388	47,4
	421	13,6
	999	36,7
0805 20 10	204	63,6
	999	63,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	75,7
	464	122,4
	999	99,1
0805 50 10	052	63,5
	388	77,8
	400	39,2
	600	61,3
	999	60,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	50,2
	060	38,7
	064	50,7
	400	75,8
	404	90,7
	720	68,6
	999	62,5
0808 20 50	060	62,2
	064	59,9
	400	97,1
	528	218,0
	720	42,7
	999	96,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2184/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara
di cui al regolamento (CE) n. 1853/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1853/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 1853/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 dicembre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 271 del 22.10.2003, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—
ITALIA	— Quarti posteriori	—
	— Quarti anteriori	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	—
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	4 005
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	—
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	—
	— Tranche d'intervention (INT 13)	—
	— Semelle d'intervention (INT 14)	—
	— Filet d'intervention (INT 15)	—
	— Rumsteak d'intervention (INT 16)	—
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	—
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	—
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	—
	— Épaule d'intervention (INT 22)	—
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	—
	— Avant d'intervention (INT 24)	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda
gara di cui al regolamento (CE) n. 2029/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 2029/2003 della Commissione ⁽³⁾, del 17 giugno 2003.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁵⁾, i

prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 2029/2003 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 dicembre 2003 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 309 del 26.11.2003, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 650

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött**

ESPAÑA	— Babilla de intervención (INT 12)/Falda del costillar de intervención (INT 18)/Entrecot de intervención (INT 19)	3 100
--------	---	-------

**REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003**

che stabilisce, per la campagna 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾, prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1° dicembre della relativa campagna di commercializzazione.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. È quindi opportuno determinare la suddetta nuova stima sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2003/2004.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che a decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della campagna l'importo dell'acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5%. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1591/2001, è opportuno adottare, come

marginale di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 9,5% per la Grecia, del 7,5% per la Spagna e del 7,5% per il Portogallo.

- (4) La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo deve essere calcolata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo, tuttavia, la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| — 1 065 668 tonnellate | per la Grecia, |
| — 306 787 tonnellate | per la Spagna, |
| — 1 108 tonnellate | per il Portogallo. |

2. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| — 26,150 EUR/100 kg | per la Grecia, |
| — 17,221 EUR/100 kg | per la Spagna, |
| — 0 EUR/100 kg | per il Portogallo. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 2187/2003 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione per quanto riguarda il luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale nel caso dei trasporti su strada**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ⁽²⁾, gli animali sono sottoposti a controllo veterinario nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
- (2) Qualora siano stati portati nel paese di destinazione finale mediante trasporto su strada, gli animali possono essere scaricati prima della fine del viaggio allo scopo di soddisfare le disposizioni in materia di tempi di viaggio e periodi di riposo contenute nella direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽³⁾. Il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe tuttavia essere effettuato nel luogo in cui gli animali sono definitivamente scaricati dall'autoveicolo, escludendo un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.
- (3) È inoltre opportuno dare all'esportatore la possibilità di applicare questa disposizione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 639/2003.

(4) Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 639/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 639/2003 è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l'espressione "primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale" si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall'autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° luglio 2004, ma è applicabile, dalla data di entrata in vigore, alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003, su richiesta dell'esportatore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2188/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2003 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 301 del 19.11.2003, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 dicembre 2003 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	91,8	8	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	160,3	50	01
		158,7	51	02
		199,9	30	03
		195,8	32	04
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	259,6	11	01
		256,7	12	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	277,8	12	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	188,8	30	01
		181,4	34	02
		186,2	31	03

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2189/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E12	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E12	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	6,00
	E10	EUR/100 kg	25,00
	E13	EUR/100 kg	3,00
0408 11 80 9100	E14	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E14	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E14	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E15	EUR/100 kg	75,00
0408 99 80 9100	E14	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine

E12 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia, della Lituania e della Bulgaria

E13 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10

E14 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Bulgaria

E15 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e della Bulgaria

REGOLAMENTO (CE) N. 2190/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	43,50
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	43,50

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2191/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	5,53
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	37,02
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	37,02
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	5,53

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1.12 al 15.12.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	135,20 (****)	80,57	168,24 (***)	158,24 (***)	138,24 (***)	117,65 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	16,17	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	15,68	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 26,15 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2003/118/CE DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2003****che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration metile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni 2003/219/CE⁽¹⁰⁾ e 2003/166/CE⁽¹¹⁾ della Commissione si è stabilito di non iscrivere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive esistenti acefato e paration metile. Queste decisioni stabiliscono che l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità.
- (2) Per tener conto delle legittime aspettative riguardo allo smaltimento delle scorte esistenti di antiparassitari, le decisioni di non iscrizione adottate dalla Commissione, di cui al primo considerando, prevedevano un periodo di smaltimento progressivo ed è opportuno che le quantità massime di residui basate sul criterio che l'uso delle sostanze corrispondenti non è autorizzato nella Comunità non siano applicate prima del termine del suddetto periodo stabilito per ciascuna sostanza.

(3) Le quantità massime di residui comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius⁽¹²⁾ sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Esiste un numero limitato di quantità massime di residui fissato dal Codex per l'acefato e il paration metile. Si è tenuto conto di questi valori nella fissazione delle quantità massime della presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori e ne è risultato che non presentano rischi.

(4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(5) È quindi necessario inserire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto di impiego e proteggere il consumatore.

(6) Le quantità massime di residui del paration metile devono essere fissate negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Le disposizioni della direttiva 76/895/CEE che stabiliscono quantità massime di residui per detta sostanza devono, di conseguenza, essere soppresse.

(7) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, come è avvenuto con la fissazione di una quantità massima di residui per il 2,4-D sugli agrumi mediante la direttiva 2002/97/CE⁽¹³⁾ della Commissione, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima nazionale provvisoria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Uno Stato membro ha trasmesso dati dai quali si evince che è possibile fissare quantità massime di residui più elevate per gli agrumi, in conformità all'impiego di 2,4-D in alcuni paesi terzi. Sono stati forniti dati dai quali risulta che tali residui non presentano alcun rischio per i consumatori nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.⁽²⁾ GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.⁽⁵⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽⁶⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.⁽⁷⁾ GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.⁽⁸⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.⁽¹⁰⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 40.⁽¹¹⁾ GU L 67 del 10.3.2003, pag. 18.⁽¹²⁾ http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm⁽¹³⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 23.

- (8) I pertinenti allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere pertanto modificati di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le diciture relative al paration metile sono soppresse.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto il testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Acefato	0,02 (*) cereali
Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)	0,02 (*) cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg		
	Di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Acefato	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 4

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue.

- Nell'allegato II sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari indicate nell'allegato della presente direttiva.
- Le quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressi in 2,4-D) sugli agrumi sono portate a 1 (p) mg/kg.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2004, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 4, punto 2, che saranno adottate e pubblicate dagli Stati membri entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1° dicembre 2004, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 4, punto 2, che si applicheranno dal 1° aprile 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,02 (*)	0,02 (*)
i) AGRUMI		
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
iv) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
vi) FRUTTA VARIE		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Melograni		
Altro		
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,02 (*)	0,02 (*)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani rapa		
Barbaforte o cren,		
Topinambur		
Pastinaca		
Radici di prezzemolo		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Ignose		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
ii) ORTAGGI A BULBO		
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altro		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
iv) CAVOLI		
a) Cavoli a infiorescenza		
Broccoli		
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli a testa		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Brassica da foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Cavoli rapa		
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi		
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altro		
c) Crescione acquatico		
d) Cavoli rapa		
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro		
vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Altro		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altro		
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici		
3. LEGUMI DA GRANELLA	0,02 (*)	
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		0,2
Altro		0,02 (*)
4. SEMI OLEOSI	0,05 (*)	0,05 (*)
Semi di lino		
Arachidi		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Senape		
Semi di cotone		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
5. PATATE Patate precoci Patate tardive	0,02 (*)	0,02 (*)
6. TÈ (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2003

relativa all'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea

(2003/877/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE) n. 3955/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4,

vista la comunicazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, costituenti un'unica parte («le Comunità»), hanno concluso il 21 dicembre 1992 l'accordo che istituisce tra di esse e gli Stati Uniti d'America, il Giappone e la Federazione russa un Centro internazionale per la scienza e la tecnologia («l'accordo»).
- (2) Il 28 marzo 2003 il Canada ha notificato al consiglio di amministrazione del Centro internazionale per la scienza e la tecnologia («il Centro») la sua intenzione di diventare parte dell'accordo. Ai sensi dell'articolo XIII dell'accordo, spetta al consiglio di amministrazione del Centro approvare tale adesione.

- (3) Le Comunità sono rappresentate nel consiglio di amministrazione del Centro dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione. La posizione delle Comunità per le questioni disciplinate dall'articolo XIII dell'accordo è determinata dal Consiglio ed espressa, di norma, dalla presidenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un Centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea è approvata per conto delle Comunità.

Articolo 2

La presidenza del Consiglio esprime, in seno al consiglio di amministrazione del Centro, l'approvazione delle Comunità sull'adesione del Canada all'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 409 del 31.12.1992, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 2 dicembre 2003****sullo screening dei tumori**

(2003/878/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 152 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità completi le politiche nazionali e si indirizzi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria. L'azione della Comunità nel settore della sanità pubblica rispetta pienamente le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.
- (2) Lo sviluppo ulteriore dei programmi di screening dei tumori dovrebbe essere attuato in conformità della legge nazionale e delle responsabilità nazionali e regionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.
- (3) Il cancro è una delle malattie e delle cause di morte più importanti in tutta l'Europa, compresi i futuri Stati membri. Si ritiene che nel 1998 nell'Unione europea si siano verificati 1 580 096 nuovi casi di tumore, esclusi i tumori della pelle non connessi al melanoma. L'1,4 % di questi tumori erano tumori del collo dell'utero, il 13 % tumori al seno, il 14 % tumori colorettrali e il 9 % tumori della prostata. I tumori del collo dell'utero e del seno rappresentavano rispettivamente il 3 % e il 29 % dei nuovi casi di tumore nelle donne e il tumore alla prostata costituiva il 17 % dei nuovi casi di tumore negli uomini.
- (4) I principi dello screening quale strumento di prevenzione di malattie croniche non trasmissibili sono stati pubblicati nel 1968 dall'Organizzazione mondiale della sanità e nel 1994 dal Consiglio d'Europa. I due documenti, assieme alle migliori prassi in ciascuno dei settori di screening dei tumori, formano la base della presente raccomandazione.
- (5) La presente raccomandazione si basa inoltre sulle «raccomandazioni sullo screening dei tumori» del comitato consultivo per la prevenzione del cancro e sull'esper-

ienza acquisita nelle diverse azioni sostenute nel contesto del programma «L'Europa contro il cancro» nell'ambito del quale la collaborazione europea sostenendo programmi di screening dei tumori di alta qualità ha consentito per esempio l'elaborazione di efficaci orientamenti europei in materia di buone prassi e la protezione della popolazione da screening di cattiva qualità.

- (6) Tra i fattori importanti da valutare prima di decidere l'attuazione dei programmi a livello dell'intera popolazione vanno considerati tra l'altro la frequenza e l'intervallo dell'applicazione del test di screening nonché altre specificità epidemiologiche nazionali o regionali.
- (7) Lo screening permette di individuare i tumori in una fase precoce o eventualmente addirittura prima che diventino invasivi. In tal modo è possibile trattare alcune lesioni in modo più efficace e offrire ai pazienti una maggiore speranza di vita. L'indicatore principale dell'efficacia dello screening è una riduzione della mortalità dovuta ai tumori. Dato che nel caso dei tumori del collo dell'utero sono stati scoperti precursori, una riduzione nell'incidenza di tali tumori può essere considerata un indicatore molto utile.
- (8) Esistono dati che dimostrano l'efficacia dello screening del tumore al seno e del tumore colorettrale derivanti da prove randomizzate, mentre per lo screening del tumore del collo dell'utero l'efficacia è provata da studi di osservazione.
- (9) Lo screening consiste comunque nel sottoporre ad esami persone allo scopo di individuare patologie che non comportano alcuna sintomatologia. A parte gli effetti benefici per quanto concerne la mortalità, lo screening può avere anche effetti secondari negativi per la popolazione interessata. Gli operatori sanitari dovrebbero essere consapevoli di tutti i benefici e i rischi potenziali dello screening relativo a un determinato tipo di tumore prima di iniziare un nuovo programma di screening. Inoltre, al pubblico informato di oggi sarebbe opportuno presentare questi vantaggi e questi rischi in modo da consentire al singolo cittadino di decidere autonomamente se partecipare al programma di screening.
- (10) È opportuno prendere in considerazione gli aspetti etici, giuridici, sociali, medici, organizzativi ed economici prima di poter prendere decisioni relative all'attuazione dello screening dei tumori.

- (11) Prima di prendere decisioni sull'attuazione di programmi di screening dei tumori occorre esaminare gli aspetti etici, giuridici, sociali, medici, organizzativi ed economici.
- (12) I vantaggi per la sanità pubblica e un buon rapporto costi-benefici di un programma di screening sono possibili se il programma è applicato in modo sistematico, con una copertura di tutta la popolazione interessata e conformemente agli orientamenti in materia di buone prassi.
- (13) Il rapporto costi-benefici dello screening dei tumori dipende da vari fattori quali l'epidemiologia nonché il modo in cui l'assistenza sanitaria è organizzata e fornita.
- (14) Per un'attuazione sistematica è necessaria un'organizzazione dotata di un sistema di chiamata e di conferma, con garanzie di qualità a tutti i livelli, e un servizio efficace ed appropriato di diagnosi, di terapia e di assistenza successiva sulla base di orientamenti empirici.
- (15) Per gestire programmi di screening organizzati occorrono sistemi di centralizzazione dei dati, che comportino la disponibilità di un elenco di tutti i destinatari del programma, nonché di dati su tutti i test di screening, la relativa valutazione e la diagnosi finale.
- (16) Tutte le procedure relative a raccolta, archiviazione, trasmissione ed analisi dei dati dei registri medici interessati devono essere pienamente conformi al livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, nonché nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni degli Stati membri in materia di gestione e trattamento dei dati sulla salute, conformemente all'articolo 8 della direttiva.
- (17) Uno screening di qualità comporta l'analisi della metodologia e dei risultati dello screening, nonché la rapida comunicazione dei risultati alla popolazione e ai responsabili dello screening.
- (18) L'analisi è agevolata se la base di dati dello screening può essere collegata ai dati del registro dei tumori e alle basi di dati sulla mortalità.
- (19) Un'adeguata formazione del personale costituisce un'indispensabile premessa per uno screening di qualità.
- (20) Sono stati fissati specifici indicatori dei risultati relativi ai test di screening dei tumori. Tali indicatori dovrebbero essere regolarmente controllati.
- (21) Al fine di assicurare un'organizzazione e un controllo della qualità adeguati in tutti gli Stati membri devono essere disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie.
- (22) Occorrerebbe prendere misure per garantire una parità d'accesso allo screening tenendo in debito conto l'eventuale necessità di mirare determinati gruppi socioeconomici.
- (23) Dal punto di vista etico, giuridico e sociale è indispensabile che lo screening dei tumori sia proposto a persone che non presentano sintomi, debitamente informate, solo se è stato dimostrato che lo screening riduce la mortalità specifica connessa alla malattia, se i vantaggi e i rischi sono ben noti e se il rapporto costi-benefici dello screening è accettabile.
- (24) I metodi di screening che attualmente rispettano queste condizioni rigorose sono elencati nell'allegato.
- (25) Non vi è alcun fondamento scientifico per proporre a persone che non presentano sintomi, nel contesto di un programma destinato alla popolazione, test di screening diversi da quelli elencati nell'allegato prima che prove randomizzate e controllate abbiano dimostrato una riduzione della mortalità dovuta in particolare ai tumori.
- (26) I test di screening elencati nell'allegato possono essere proposti unicamente nel contesto di un programma di screening organizzato destinato alla popolazione, con garanzie di qualità a tutti i livelli e disponibilità di informazioni attendibili circa i vantaggi e i rischi, di risorse adeguate per lo screening, di un controllo basato su procedure diagnostiche complementari e, se necessario, del trattamento dei pazienti con un test di screening positivo.
- (27) L'introduzione dei test di screening raccomandati nell'allegato, che si sono dimostrati efficaci, andrebbe presa seriamente in considerazione, fondando ogni decisione sulla disponibilità delle competenze professionali e sulla definizione di priorità relative alle risorse nell'ambito delle cure sanitarie in ciascun Stato membro.
- (28) Una volta ottenute le prove dell'efficacia di un nuovo test di screening, è possibile procedere a una valutazione di test modificati utilizzando altri parametri sostitutivi epidemiologicamente convalidati, a condizione che il valore predittivo di tali parametri sia sufficientemente provato.
- (29) Le metodologie in materia di screening sono in continua evoluzione. L'applicazione di metodologie di screening raccomandate dovrebbe pertanto essere accompagnata da simultanee valutazioni della qualità, dell'applicabilità e del rapporto costi-benefici di nuovi metodi, ove ciò sia giustificato dai dati epidemiologici disponibili. Infatti i lavori in corso possono portare a nuovi metodi che infine potrebbero sostituire o integrare i test elencati nell'allegato o essere applicati ad altri tipi di tumori,

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1) Attuazione dei programmi di screening dei tumori

- a) proporre uno screening dei tumori a tutti gli appropriati livelli della popolazione fondato su dati comprovati e mediante un approccio sistematico, con garanzie di qualità a tutti i livelli; i test da prendere in considerazione in questo contesto sono elencati nell'allegato;
- b) attuare programmi di screening in conformità degli orientamenti sulle migliori prassi, ove esistano e facilitare l'ulteriore sviluppo delle migliori prassi per programmi di alta qualità di screening dei tumori a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale;
- c) garantire che le persone che partecipano a un programma di screening siano adeguatamente informate sui vantaggi e sui rischi;
- d) assicurare ai pazienti risultati positivi al test di screening adeguate procedure diagnostiche complementari, terapia, sostegno psicologico e assistenza successiva sulla base di orientamenti empirici;
- e) rendere disponibili le risorse umane e finanziarie, al fine di garantire un'organizzazione e un controllo della qualità appropriati;
- f) valutare e prendere decisioni relative all'attuazione di un programma di screening dei tumori a livello nazionale o regionale, in funzione dell'onere della patologia e delle risorse per le cure sanitarie, degli effetti collaterali, del rapporto costi-benefici dello screening dei tumori e dell'esperienza tratta dalle prove scientifiche e dai progetti pilota;
- g) istituire un sistema di chiamata e di conferma sistematico e di garantire la qualità a tutti i livelli adeguati, assieme a un servizio efficace ed appropriato di diagnosi, di terapia e di assistenza successiva sulla base di orientamenti empirici;
- h) garantire che sia prestata la dovuta attenzione alla legislazione in materia di protezione dei dati, in particolare quando si applica ai dati personali sulla salute, prima di attuare programmi di screening dei tumori.

2) Registrazione e gestione dei dati di screening

- a) mettere a disposizione sistemi di dati centralizzati, necessari per gestire programmi di screening organizzati;
- b) assicurare, con adeguati mezzi, che tutte le persone contemplate dal programma di screening vengano invitate a prendervi parte mediante un sistema di chiamata e di conferma;
- c) raccogliere, gestire e valutare i dati su tutti i test di screening, la relativa valutazione e la diagnosi finale;
- d) raccogliere, gestire e valutare i dati in modo pienamente conforme alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

3) Controllo

- a) controllare regolarmente la metodologia e i risultati degli screening organizzati e comunicare rapidamente i risultati al pubblico e al personale responsabile dello screening;
- b) rispettare le norme definite dalla rete europea di registri sul cancro nella realizzazione e nella gestione di basi di dati dello screening in modo pienamente conforme alla pertinente legislazione in materia di protezione dei dati personali;
- c) controllare i programmi di screening ad intervalli adeguati.

4) Formazione

organizzare una formazione adeguata del personale a tutti i livelli per garantire uno screening di alta qualità.

5) Partecipazione

- a) cercare un elevato livello di partecipazione, basata su un consenso pienamente informato, quando vengono proposti screening organizzati;
- b) prendere misure per garantire la parità di accesso allo screening tenendo in debito conto dell'eventuale necessità di mirare determinati gruppi socioeconomici.

6) Introduzione di nuovi test di screening tenendo conto dei risultati della ricerca internazionale

- a) integrare i nuovi test di screening dei tumori nelle cure sanitarie di routine solo previa valutazione mediante prove randomizzate e controllate;
- b) effettuare, oltre a quelli sui parametri specifici di screening e sulla mortalità, test sulle terapie successive, sui risultati clinici, sugli effetti secondari, sulla morbosità e sulla qualità della vita;
- c) valutare il livello dell'efficacia per quanto riguarda gli effetti dei nuovi metodi mediante raccolta e raffronto dei risultati delle prove sulla base di presupposti rappresentativi;
- d) prendere in considerazione l'introduzione nelle cure sanitarie di routine di nuovi e potenzialmente promettenti test di screening, attualmente in corso di valutazione con prove randomizzate, una volta che l'efficacia sia stata dimostrata e si sia tenuto conto di altri aspetti pertinenti quali il rapporto costi-benefici nei vari sistemi di cure sanitarie;
- e) prendere in considerazione l'introduzione nelle cure sanitarie di routine di nuove e potenzialmente promettenti modifiche dei test di screening esistenti, una volta che l'efficacia della modifica sia stata dimostrata, possibilmente utilizzando altri parametri sostitutivi epidemiologicamente convalidati.

7) Attuazione e seguito della relazione

riferire alla Commissione sull'attuazione della presente raccomandazione entro tre anni dall'adozione e successivamente in risposta ad una richiesta della Commissione per contribuire al seguito dato alla raccomandazione a livello comunitario,

INVITA LA COMMISSIONE A:

- 1) Presentare, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione della presente raccomandazione, relazioni concernenti l'attuazione dei programmi di screening dei tumori sulle base delle informazioni fornite dagli Stati membri, analizzare l'efficacia delle misure adottate e valutare la necessità di ulteriori azioni.

- 2) Incoraggiare la cooperazione tra Stati membri nella ricerca e nello scambio delle migliori prassi in materia di screening dei tumori al fine di elaborare e valutare nuovi metodi di screening o migliorare quelli esistenti.
- 3) Sostenere la ricerca europea sullo screening dei tumori, compreso lo sviluppo di nuovi orientamenti e l'aggiornamento di quelli esistenti al riguardo.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MARONI

ALLEGATO

TEST DI SCREENING CHE SODDISFANO I REQUISITI DELLA RACCOMANDAZIONE (*):

- striscio vaginale (Pap test) per individuare precursori dei tumori del collo dell'utero, con inizio non prima dei 20 anni e non dopo i 30 anni,
 - mammografia per individuare tumori del seno nelle donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni conformemente agli orientamenti europei per una garanzia di qualità delle mammografie,
 - screening per l'individuazione del sangue occulto nelle feci per i tumori coloretali negli uomini e nelle donne di età compresa fra i 50 e i 74 anni.
-

(*) Le fasce di età indicate sono da considerarsi fasce massime; in funzione dei dati epidemiologici e delle relative priorità a livello nazionale, può essere opportuno stabilire fasce di età più ridotte.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2003

riguardante l'aiuto a favore di NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione

[notificata con il numero C(2003) 1909]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/879/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(3) La Commissione ha pubblicato la decisione di avviare il procedimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, sollecitando i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni.

(4) Le autorità olandesi hanno trasmesso le loro osservazioni mediante lettera in data 11 ottobre 2002, protocollata il 16 ottobre 2002.

(5) La Commissione non ha ricevuto alcune osservazioni da parte di terzi.

1. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 27 novembre 2001 le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l'aiuto che i Paesi Bassi intendono concedere a favore della costruzione di un terminal per container. La notifica è stata protocollata dal segretariato generale della Commissione il 5 dicembre 2001 con il numero N 840/01. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni mediante lettera in data 5 febbraio 2002. Il 26 marzo 2002 si è svolto un incontro tecnico tra i rappresentanti dei Paesi Bassi e funzionari della DG TREN. In data 28 maggio 2002 e 5 giugno 2002 sono pervenute le risposte inviate dai Paesi Bassi, protocollate rispettivamente con i numeri SG (2002) A/5441 e DG TREN A/59943.

(2) La Commissione ha informato i Paesi Bassi, mediante lettera in data 17 luglio 2002, della decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, in relazione all'aiuto in discorso. A tale procedimento è stato attribuito il numero di protocollo C 51/2002.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

2.1. Finalità dell'aiuto

(6) L'aiuto, accordato per la costruzione di un terminal per container ad Alkmaar (provincia dell'Olanda settentrionale), mira a promuovere il trasporto di rifiuti domestici mediante navigazione interna anziché su strada. Tale terminal, destinato principalmente al trasbordo di rifiuti domestici provenienti dai comuni, è situato ad Alkmaar nelle immediate vicinanze di un impianto d'incenerimento di rifiuti ed è in funzione dall'aprile del 2001. Il terminal dovrebbe diventare un anello fondamentale nella catena di trasporto via acqua che parte dal comune di Zaanstad e dalla provincia Flevoland e fa capo ad Alkmaar. I costi complessivi della costruzione del terminal si elevano a 7 714 262 EUR. L'impianto è costituito da una banchina lungo il «Noord Hollands Kanaal», una gru mobile per la movimentazione dei container e da un terreno per il trasbordo delle merci.

⁽¹⁾ GU C 212 del 6.9.2002, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

2.2. Beneficiario dell'aiuto

- (7) Destinatario dell'aiuto è l'impresa NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, in appresso «HVC», che gestisce un impianto per l'incenerimento di rifiuti domestici da smaltire. HVC è una società anonima, le cui quote di capitale sono detenute da comuni e da consorzi di comuni della regione settentrionale delle province Olanda settentrionale e Flevoland, nonché da un'azienda energetica a capitale pubblico⁽¹⁾. HVC è stata costituita dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti domestici da essi raccolti e la sua attività primaria è l'esercizio di un grosso inceneritore situato ad Alkmaar. HVC tratta circa 465 000 tonnellate di rifiuti all'anno.
- (8) I comuni a breve distanza dall'inceneritore di HVC provvedono al trasporto dei rifiuti domestici di loro competenza con i propri camion di nettezza urbana. Gli altri comuni si servono di centri di trasbordo situati ad Almere, Den Helder, Lelystad, Noordoostpolder, Oudeschild, Zaanstad e Urk gestiti da HVC, che provvede al trasporto da detti centri all'impianto d'incenerimento di Alkmaar. Per i primi 5 anni successivi all'entrata in funzione del terminal, HVC è tenuta a trasportare via acqua un quantitativo annuo minimo di 115 000 tonnellate di rifiuti in provenienza da Lelystad e 35 000 tonnellate da Zaanstad. Qualora HVC non riuscisse a soddisfare le condizioni fissate per la concessione del sovvenzionamento, la provincia potrà esigere la restituzione del contributo, a norma delle disposizioni della legge generale sugli atti amministrativi («Algemene wet bestuursrecht»).
- (9) HVC scarica la totalità dei costi di trasporto e trasbordo sui comuni attraverso una tariffa di compensazione. I comuni trasferiscono a loro volta tali costi mediante l'imposizione di tasse sui rifiuti solidi urbani. Il trasporto via acqua comporta un incremento di circa 3,60 EUR per tonnellata dell'onere di trasporto versato dai comuni, equivalente ad un aumento del 28 % circa, se calcolato in rapporto all'onere complessivo per tonnellata (pari a circa 12,90 EUR nel 2001).
- (10) L'aiuto all'investimento permetterà di moderare i costi di HVC per il trasporto dei rifiuti all'inceneritore, riducendo di conseguenza anche il prezzo pagato dai comuni. I costi di trasporto a carico dei comuni aumenterà quindi solo di 1,80 EUR alla tonnellata (pari a circa il 14 % del prezzo), un importo che questi possono sopportare senza dover inasprire le tasse sui rifiuti. Le autorità olandesi ritengono che senza tale contributo della provincia il progetto non sarebbe redditizio e dovrebbe essere abbandonato.

⁽¹⁾ Energie Noord West (ENW) detiene una partecipazione di minoranza del 15 % in HVC.

- (11) In cambio della sovvenzione, HVC ha dovuto impegnarsi a costruire e gestire il terminal per container di Alkmaar (in esercizio dall'aprile 2001), che può essere adibito anche ad attività di trasbordo per conto di terzi che vi abbiano interesse. HVC è proprietaria del terminal e potrà offrire i servizi di trasbordo in base ai propri criteri commerciali. Non sussistono vincoli per le modalità di gestione. HVC svolge diversi tipi di attività: incenerimento di rifiuti, trasporto e gestione di centri di trasbordo.

2.3. Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

- (12) L'aiuto è rappresentato da una sovvenzione una tantum all'investimento concessa dalla provincia Olanda settentrionale. I costi ammissibili si riferiscono ad un investimento diretto per la costruzione di un terminal per container polifunzionale ad Alkmaar. I costi d'investimento per il terminal si elevano a 7 714 262 EUR. La sovvenzione è di 5 309 226 EUR. L'intensità dell'aiuto è quindi pari al 68,82 %.

2.4. Motivazione dell'avvio del procedimento

- (13) A seguito dell'esame preliminare del progetto di aiuto notificato, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei Paesi Bassi per chiedere ulteriori chiarimenti. La decisione è stata motivata soprattutto dai dubbi circa la proporzionalità dell'aiuto. È prassi della Commissione reputare gli aiuti a favore dell'infrastruttura di trasporto di intensità superiore al 50 % non compatibili con il trattato, salvo qualora si dimostri che il fruitore principale delle strutture non sia in grado di dare un contributo superiore senza l'aiuto di stato⁽²⁾ e che senza l'aiuto previsto il progetto non verrebbe realizzato.
- (14) La Commissione ha sollevato dubbi in merito ai seguenti punti:
- la necessità e la proporzionalità di un aiuto d'intensità pari al 68,82 % per l'esecuzione del progetto, visto che il terminal per container è già stato costruito ed è in esercizio dall'aprile 2001;
 - l'eventuale impatto del terminal su altri terminal per la navigazione interna;
 - l'eventuale incidenza del terminal sul mercato dello smaltimento e del recupero dei rifiuti;
 - la modalità di gestione del terminal dopo il primo quinquennio.

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 31 gennaio 2001, N 597/2000, Paesi Bassi (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8); decisione della Commissione del 14 settembre 2001, N 208/2000, Paesi Bassi, SOIT (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); decisione della Commissione del 15 novembre 2000, N 755/1999, Italia, Provincia di Bolzano (GU C 71 del 3.3.2001, pag. 21).

3. OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(15) Le autorità olandesi hanno precisato che, avendo la provincia dell'Olanda settentrionale manifestato la disponibilità a cofinanziare — mediante la sovvenzione in discorso — il costo del trasporto via acqua, i comuni che cooperano in seno ad HVC hanno optato di avvalersi unicamente del trasporto via acqua e hanno pertanto deciso di costruire il terminal per container.

(16) Considerato che i costi di trasporto e di trasbordo sono a carico dell'amministrazione pubblica, i Paesi Bassi ritengono che HVC non trae alcun vantaggio, né diretto né indiretto, dal sovvenzionamento. Nel caso la sovvenzione si configuri come un aiuto, la sua intensità oscilla tra il 68,8 % (qualora la sovvenzione valga solo per Alkmaar) al 27,3 % (qualora la sovvenzione interessi l'intero progetto e quindi anche le altre strutture, tra cui quelle di Zaanstad e Lelystad).

(17) Per la sua collocazione geografica, il terminal di Alkmaar non ha alcun impatto sugli altri terminal utilizzati per la navigazione interna. Le autorità rilevano che la domanda regionale di capacità di terminal interessa solo le località lungo il «Noordzeekanaal» tra IJmuiden e Amsterdam, essendo il trasporto su strada delle merci giunte in Olanda per via mare molto meno costoso del trasporto su imbarcazioni adibite alla navigazione interna. Nel trasporto per via navigabile interna le merci subiscono solitamente due trasbordi (dalla nave all'imbarcazione fluviale e successivamente da questa al camion che le porta alla destinazione finale), mentre le merci trasportate su strada subiscono invece un solo trasbordo (dalla nave al camion). Questa constatazione è avvalorata dal fatto che dall'entrata in funzione, nell'aprile 2001, il terminal di Alkmaar non è servito per il trasbordo i merci di terzi.

(18) La sovvenzione è utilizzata unicamente per compensare i costi di trasporto e trasbordo dei rifiuti domestici di pertinenza dei comuni e non per sovvenzionare i costi di attività svolte da HVC nel settore dell'incenerimento di rifiuti. È inoltre alquanto improbabile che per i rifiuti di origine diversa da quella domestica, di pertinenza degli azionisti e destinati all'incenerimento nell'impianto di HVC, si ricorra ad imbarcazioni adibite alla navigazione interna. Il terminal non procura altresì alcun vantaggio ad HVC rispetto ad altri impianti d'incenerimento. Le

autorità olandesi hanno inoltre dichiarato che HVC non opera comunque nel mercato dell'incenerimento — a finalità economiche — di rifiuti.

(19) I Paesi Bassi hanno da ultimo fatto presente che dopo il primo quinquennio le modalità di conduzione del terminal non cambieranno. L'unica differenza è che HVC non sarà più obbligata a trasportare determinate quantità di rifiuti domestici via acqua. Non vi è motivo di ritenere che, dopo cinque anni, gli azionisti di HVC decidano di rinunciare al trasporto per via navigabile. Per l'accesso da parte di terzi non vi sarà alcun cambiamento.

4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(20) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato statuisce: «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(21) Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di stato valgono unicamente per le imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento⁽¹⁾. L'offerta di beni e servizi su un determinato mercato è da ritenersi un'attività economica⁽²⁾.

(22) Le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di stato si applicano esclusivamente alle misure che soddisfano tutti i criteri enunciati all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

4.1.1. Trasferimento di risorse statali

(23) In base alla misura notificata, HVC riceve una sovvenzione pubblica per la costruzione di un terminal ad Alkmaar. La suddetta misura comporta palesemente un trasferimento di risorse statali.

4.1.2. Beneficio

(24) La sovvenzione non offre ad HVC alcun vantaggio per quanto riguarda il trasporto ed il trasbordo dei rifiuti domestici dei comuni, essendo il sovvenzionamento destinato a ridurre le tariffe che questi pagano.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, nella causa C-41/90, Höfner e Elser/Macrotron, punto 21, Racc. 1991, pag. I-1979; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36, Racc. 1998, pag. I-3851.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987 nella causa 118/85, Commissione/Italia, punto 3, Racc. 1987, pag. 2599.

(25) La dotazione di un terminal per container conferisce tuttavia ad HVC un vantaggio economico quantificabile rispetto ai concorrenti attivi nel mercato delle operazioni di terminal (l'offerta di servizi di trasbordo a terzi), anche se l'infrastruttura sovvenzionata è accessibile a tutti i potenziali utilizzatori a normali condizioni di mercato. Con la misura prospettata, HVC percepisce un contributo pubblico a copertura di costi d'investimento per un terminal adibito al trasporto combinato, mentre altre imprese nazionali o di altri Stati membri operanti nel medesimo settore non fruiscono di un siffatto contributo.

4.1.3. Selettività

(26) L'aiuto favorisce una determinata impresa, HVC, ed ha pertanto carattere selettivo.

4.1.4. Effetti sugli scambi e distorsione della concorrenza

(27) In base al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione ⁽²⁾, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare il trasporto transfrontaliero di rifiuti da smaltire, al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza. Detti principi non valgono per il trasporto di rifiuti al fine del recupero, che potrebbe essere effettuato da un'impresa all'interno della Comunità. Le attività di HVC connesse ai rifiuti da smaltire (trasporto, trasbordo ed incenerimento) hanno quindi un'incidenza tutt'al più molto limitata sugli scambi tra Stati membri.

(28) Il terminal per container di Alkmaar svolgerà attività di trasbordo anche per conto di terzi che lo richiedano. HVC opererà quindi nel mercato dell'esercizio di terminal per container, mercato che è stato liberalizzato in forza dei principi generali della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del trattato. Non si può pertanto escludere un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

(29) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è incompatibile con il mercato, a meno che non possa beneficiare di una delle deroghe contemplate dal trattato. La Commissione ritiene inoltre che l'articolo 87, paragrafo 1, sotto-linea la possibilità che altre disposizioni del trattato (quali l'articolo 73) autorizzino l'erogazione di aiuti in determinate situazioni.

4.2. Base giuridica della valutazione

(30) L'articolo 73 del trattato statuisce che sono compatibili con il trattato gli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti. La nozione di coordinamento contenuta nell'articolo 73 va intesa in senso ampio, in quanto comprende attività che non si limitano alla semplice agevolazione dello sviluppo di un'industria, ma implicano anche una certa forma di programmazione da parte dello Stato.

(31) La creazione di infrastrutture per la navigazione interna spetta di norma allo Stato e rientra tra le sue competenze in materia di pianificazione territoriale e di sviluppo di un sistema integrato e sostenibile di trasporti. Gli investimenti per le infrastrutture non sono quindi dettati unicamente dai calcoli commerciali di un'impresa operante nel mercato della fornitura di infrastrutture per il trasporto. La Commissione reputa perciò che vi sia una certa necessità d'intervento dello Stato, segnatamente di misure di coordinamento nel settore degli investimenti in infrastrutture per la navigazione interna, essendo improbabile che il mercato effettui spontaneamente gli investimenti necessari sulla base di considerazioni puramente commerciali.

(32) Come già osservato dalla Commissione nella decisione del 17 luglio 2002 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, l'articolo 73 del trattato rappresenta la base giuridica appropriata per analizzare gli aiuti all'investimento in infrastrutture per il trasbordo di merci sulle vie navigabili e per valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1.

- (33) Il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97⁽²⁾, dà attuazione all'articolo 73 del trattato e contempla specifiche deroghe per gli aiuti destinati a soddisfare delle esigenze di coordinamento dei trasporti nazionali. Le deroghe previste per il settore della navigazione interna sono state tuttavia abrogate a partire dal 31 dicembre 1999 e non sono più applicabili in forza del regolamento (CE) n. 2255/96 del Consiglio, del 19 novembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70⁽³⁾. In questa fase la Commissione ritiene che, in assenza di disposizioni di diritto derivato, l'articolo 73 sia direttamente applicabile agli aiuti all'investimento per la navigazione interna⁽⁴⁾.
- (34) Al fine della valutazione dell'aiuto notificato a favore di un terminal per container ad Alkmaar, la Commissione intende pertanto applicare direttamente le disposizioni dell'articolo 73.
- (35) Secondo la prassi della Commissione, per poter essere considerato necessario ai fini del coordinamento dei trasporti, ai sensi dell'articolo 73 del trattato, un aiuto deve possedere tre requisiti⁽⁵⁾:
- il contributo pubblico al finanziamento complessivo del progetto dev'essere necessario per consentire la realizzazione di un progetto o di attività nell'interesse della Comunità;
 - l'infrastruttura sovvenzionata deve essere accessibile secondo modalità non discriminatorie;
 - l'aiuto non deve falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse.
- a) *Necessità e proporzionalità dell'aiuto*
- (36) La Comunità persegue da tempo una politica volta a favorire la realizzazione di un sistema equilibrato di trasporti intermodali ed una strategia tesa a ridurre il trasporto di merci su strada mediante il ricorso a modi di trasporto più ecologici⁽⁶⁾. Il libro bianco della

Commissione sulla politica europea dei trasporti⁽⁷⁾ stabilisce che il trasporto via acqua è meno dannoso per l'ambiente del trasporto su strada. Il programma Marco Polo⁽⁸⁾, recentemente proposto, mira a trasferire i 12 miliardi di tonnellate/chilometro all'anno supplementari — che sono attesi nel trasporto stradale internazionale di merci — verso il trasporto marittimo a corto raggio, la ferrovia e le vie navigabili.

- (37) La Commissione reputa che un sistema di trasporti intermodale e sostenibile nel futuro può essere realizzato solo accordando la priorità agli investimenti in infrastrutture. A diversità del trasporto su strada, il trasporto di merci per via navigabile richiede talvolta impianti costosi e specializzati di cui il primo può fare a meno. Sovvenzionando i costi richiesti per tali strutture, si permette alla navigazione interna di competere sul piano finanziario con il trasporto su strada. In assenza di un intervento finanziario dell'amministrazione pubblica a favore dell'infrastruttura necessaria ai terminal intermodali, gli operatori economici che gestiscono le attività connesse a tali infrastrutture non sarebbero indotti ad investire nella realizzazione di infrastrutture nei terminal intermodali, perché la loro redditività non può essere assicurata senza fondi pubblici. Nel caso in esame, alla luce della relativa scarsa densità industriale dell'area di Alkmaar, la costruzione di un terminal per container non sarebbe fattibile sotto il profilo commerciale.
- (38) Il trasporto di rifiuti domestici per via navigabile, anziché su strada, comporta un incremento dei costi d'esercizio, la maggior parte dei quali è imputabile alla costruzione del terminal di Alkmaar. Anche con il contributo della provincia, i comuni in causa devono accollarsi notevoli costi supplementari per il trasporto via acqua. Senza tale sovvenzione i rifiuti sarebbero ancora trasportati ad HVC su strada.

- (39) I Paesi Bassi sostengono che, qualora tutti gli investimenti necessari per il trasporto via acqua (strutture di Zaanstad e Lelystad) fossero dichiarati ammissibili, l'intensità dell'aiuto si ridurrebbe al 27,3 %. La Commissione non condivide tale analisi, in quanto la sovvenzione della provincia Olanda Settentrionale riguarda unicamente la costruzione del terminal per container di Alkmaar, in esercizio già dall'aprile 2001 e notificato come progetto a se stante. L'elemento d'aiuto è pari quindi al 68,8 % dei costi del terminal.

⁽¹⁾ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 304 del 27.11.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione del 14 settembre 2000, N 208/2000, Paesi Bassi, SOIT (GU C 315 del 4.11.2000, pag. 22); decisione della Commissione del 20 giugno 2001, N 219/01 Austria, Pilotprogramme Donau (GU C 244 dell'1.9.2001, pag. 2), e decisione della Commissione del 31 gennaio 2001, N 597/2000, Paesi Bassi, Regime di sovvenzione a favore dei raccordi industriali privati alle vie navigabili (GU C 102 del 31.3.2001, pag. 8).

⁽⁵⁾ *Ibidem*. Cfr. anche COM(2000) 5 def. del 26.7.2000, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di aiuti finalizzati al coordinamento dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

⁽⁶⁾ Cfr. il Libro verde «Verso una corretta ed efficace determinazione dei prezzi nel settore dei trasporti», COM(1995) 691 del 20 dicembre 1995; Libro bianco della Commissione sul pagamento commisurato all'uso dell'infrastruttura, COM(1998) 466 del 22 luglio 1998 e la risoluzione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla promozione dell'intermodalità e del trasporto merci intermodale nell'Unione europea (GU C 56 del 29.2.2000, pag. 1).

⁽⁷⁾ La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, COM(2001) 370 del 12 settembre 2001.

⁽⁸⁾ COM(2002) 54 def. del 4 febbraio 2002.

(40) La Commissione ritiene altresì che un così elevato livello di sovvenzionamento è necessario per la realizzazione del progetto ed è giustificato dal positivo effetto della misura sull'ambiente, che rientra nell'interesse comune della Comunità. In questo contesto è inoltre opportuno rilevare che la sovvenzione consentirà di contenere l'incremento dell'onere di trasporto che HVC addebita ai comuni. L'entità dell'aiuto effettivamente percepito da HVC è quindi inferiore, visto che una quota rilevante dello stesso è trasferita ai comuni, in forma di incremento ridotto dell'onere di trasporto. Al riguardo, la Commissione esige che i Paesi Bassi le inviino una relazione annuale, che attesti il reale funzionamento di tale meccanismo di trasferimento, conformemente a quanto stabilito ai punti 9 e 10 della presente decisione.

b) *Accesso non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata*

(41) Il terminal per container è utilizzato principalmente per il trasbordo di rifiuti domestici provenienti dai comuni, al fine di incentivare il trasporto per navigazione interna anziché su strada. Il terminal può tuttavia essere utilizzato anche per il trasbordo di beni di terzi secondo modalità non discriminatorie e a titolo oneroso, in base a tariffe di mercato. Conformemente alle condizioni per l'erogazione della sovvenzione contenute nella notifica, HVC è tenuta segnatamente ad offrire servizi di trasbordo a terzi che ne abbiano interesse a tariffe concorrenziali e in tempi competitivi, assicurando sufficienti capacità di deposito e di trasbordo, nonché con orari di apertura conformi alle esigenze del mercato.

(42) La provincia Olanda settentrionale ha imposto ad HVC l'obbligo, per cinque anni, di trasportare determinate quantità di rifiuti per via navigabile. Non vi è tuttavia motivo di ritenere che, al termine di tale periodo, i soci di HVC decidano di rinunciare a tale sistema.

c) *Assenza di indebiti effetti distorsivi della concorrenza*

(43) Riguardo alla possibilità che HVC inizi ad operare nel mercato dei terminal per container, va rilevato che, benché nell'area di Alkmaar non vi siano altre strutture di trasbordo per container, dall'aprile 2001 l'interesse manifestato dai terzi all'uso del terminal di Alkmaar è stato scarso o nullo. Si può pertanto concludere che l'attività del terminal di Alkmaar avrà un'incidenza — supposto che ne abbia — alquanto limitata sugli altri terminal.

(44) Le autorità olandesi affermano che il beneficiario non opera nel mercato dei rifiuti destinati ad un impiego economico. Viste le informazioni pubblicate nel sito Internet ⁽¹⁾ di HVC, non si può escludere completamente il suo eventuale interesse in detto mercato.

(45) Non è inoltre pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati. La Commissione ritiene quindi che i concorrenti — sia operatori di terminal sia operatori del mercato dei rifiuti destinati ad un impiego economico — non reputano che l'aiuto minacci la loro posizione nel mercato sul piano della concorrenza.

(46) La Commissione ritiene perciò che i benefici offerti dal progetto sotto il profilo dell'ambiente superano di gran lunga gli eventuali effetti sulla concorrenza e che la sovvenzione non falserà la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

(47) La Commissione può quindi sciogliere le riserve espresse inizialmente in sede di avvio del procedimento.

5. CONCLUSIONE

(48) Alla luce di quanto precede, la Commissione stabilisce che l'aiuto è compatibile con il trattato ai sensi dell'articolo 73 dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto notificato, cui i Paesi Bassi intendono dare esecuzione a favore di HVC, è compatibile con il trattato ai sensi dell'articolo 73 dello stesso.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione annua, che attesti che la sovvenzione concessa dalla provincia è effettivamente utilizzata per ridurre i costi supplementari a carico dei comuni derivanti dal trasporto dei rifiuti domestici per via navigabile.

Nella relazione devono inoltre essere indicati i servizi di trasbordo prestati da HVC a terzi, nonché gli utili realizzati con tale attività.

⁽¹⁾ <http://www.huisvuilcentrale.nl> www.huisvuilcentrale.nl

«I nostri prodotti, venduti e riutilizzati, sono: compost, energia sostenibile (elettricità e calore), rottami, altri metalli, ceneri pesanti e ceneri leggere (...)».

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2003

che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2003/880/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾ (qui di seguito denominato «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 2 settembre 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm (qui di seguito denominati «prodotto in questione») originari della Russia e della Turchia.
- (2) La denuncia è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio (qui di seguito denominato «denunciante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di profilati cavi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (4) Con un avviso ⁽³⁾ pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha pertanto avviato un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile ai codici NC ex 7306 60 31 ed ex 7306 60 39, e originario della Russia e della Turchia (qui di seguito denominato «avviso di apertura»).
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori

rappresentativi, i fornitori di materie prime e i produttori comunitari denunciati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (6) Con il regolamento (CE) n. 1251/2003 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, di cui ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90) ed ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90), originari della Turchia.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) Con lettera del 31 ottobre 2003 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia.
- (8) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso dal momento che dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
- (10) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Russia e della Turchia, debba essere chiuso senza istituire misure antidumping.
- (11) Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 1251/2003 vanno liberati,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU C 249 del 16.10.2002, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 175 del 15.7.2003, pag. 3.

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90) ed ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90), originari della Russia e della Turchia, è chiuso senza istituire misure antidumping.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1251/2003 è abrogato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/2003, sono liberati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di anti-parassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 158 del 30 giugno 2000)

A pagina 69, punto vi) FRUTTA VARIE, Tiabendazolo:

anziché: «Melograni»,

leggi: «Papaya».
